2854/2024

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Torre Annunziata

sezione civile

Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n. 2854/2024 del ruolo generale dei procedimenti civili

tra

Parte_1 , rappr. e difeso dall'[redacted]

opponente

e

Controparte_1 , in persona del proprio legale rappr. *pro tempore,* rappr. e difesa dagli avv.ti [redacted]

opposto

Svolgimento del giudizio e motivi della decisione

Parte_1 , quale garante della società [redacted] (cancellata dal registro delle imprese in data 30 agosto 2023) in virtù di garanzia prestata in data 10 maggio 2012 (garanzia di tipo fideiussione "*omnibus*"), propone opposizione al decreto ingiuntivo 469/2024 emesso da questo ufficio, per l'importo di ca € 69mila, per le obbligazioni da questa contratte di cui al contratto di conto – corrente bancario [redacted] (con

affidamento) nonché del contratto di finanziamento [redacted] con *CP_1* *[…]* – entrambi i rapporti risolti, rispettivamente, in data 13 luglio 2023 e 30 agosto 2023 (data del recesso dal rapporto) – sostenendo la nullità (parziale, della clausola di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 cc) della garanzia personale in quanto integrante sia gli estremi dell'illecito cd "*anti – trust*" (perché posta a valle dell'intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla Banca d'Italia, quale autorità di garanzia nel settore bancario, con il noto provvedimento 55/2005) che per la natura vessatoria della relativa clausola ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2006 n. 205 (cd "Codice del consumo"), con la conseguenza liberazione del fideiussore atteso che, nel semestre successivo alla risoluzione dei rapporti, *Controparte_1* non ha proposto alcuna iniziativa giudiziaria verso i debitori in solido, nonché rilevando vizi del rapporto sottostante di conto – corrente stante l'illegittima capitalizzazione degli interessi (comunque applicati nella misura ultra legale senza specifica pattuizione) comunque superiori al tasso - soglia ai fini dell'usura ex legge 108/1996 e dolendosi, infine, dell'illegittimo *ius variandi* quanto dell'altro di finanziamento stante la mancata indicazione dell' chiedendo, in via riconvenzionale, la ripetizione dell'indebito costituito dalla vendita coattiva dei titoli costituiti in pegno dal garante (con cui l'istituto di credito ha realizzato un ricavato di €) ed agisce verso *CP_1* *[…]* che nel costituirsi, eccepisce l'infondatezza dell'opposizione perché infondata in ogni sua parte.

Con ordinanza emessa in data 27 gennaio 2025, è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento monitorio nonché la nomina di CTU, non avendo ravvisato i denunciati vizi del rapporto sottostante.

All'udienza del 11 giugno 2026, il Tribunale si riservava per la decisione.

L'opposizione è infondata, anche sotto il profilo della improcedibilità della domanda.

Circa, infatti, i profili di improcedibilità dell'azione per il mancato (o irregolare) esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi un organismo non territorialmente competente (ovvero presso *Controparte_2* di Via Fregene 9 – Roma, secondo l'assunto di *Parte_1*), è noto che l'art. 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, come novellato, in tema di mediazione obbligatoria, dispone che "la *domanda di mediazione è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia*" e detta norma, novellata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 (in vigore dal 30 giugno 2023), si applica, evidentemente, anche al giudizio in esame. Dunque, l'istanza di mediazione obbligatoria deve essere depositata presso un organismo con sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; la competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti ed il rispetto di tale competenza territoriale è un presupposto essenziale. Nel caso in esame, *Controparte_1* eseguiva, in data 7 marzo 2025, un tentativo di mediazione esperito innanzi un organismo di mediazione non compreso nel circondario del giudizio adito incarcando sede di Roma, sebbene, tuttavia, le parti comparivano presso la sede dell'organismo di Torre Annunziata (ma in maniera inconcludente) mediante modalità collegamento in via telematica (collegamento audiovisivo da remoto) con sistema idoneo ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità dei soggetti collegati, come consentito dall'art. 8 *bis* decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (norma introdotta da decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 149 con efficacia dal 18 ottobre 2022, ai sensi del successivo art. 52). In quella sede, il mediatore dichiarava come le parti – nessuna delle quali ha sollevato la questione dell'incompetenza per territorio dell'organismo adito mediante dichiarazione inserita nel verbale - dopo ampia discussione, non hanno raggiunto alcun accordo conciliativo.

Vero è che l'art. 4 decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 dispone che "*la domanda di mediazione è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice*

territorialmente competente per la controversia" - competenza dell'organismo di mediazione derogabile su accordo delle parti - e detta competenza territoriale si intende rispettata anche se la mediazione viene esperita dinanzi ad un organismo che abbia sede (non solo principale ma anche) secondaria in uno dei comuni compresi nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la controversia che si intende proporre (cfr circolare ministeriale del 27 novembre 2013) radicandosi per effetto della presentazione della istanza di mediazione (in tal caso ADR, sede di Roma). Secondo la regola generale, la domanda di mediazione comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5 decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 secondo cui "*l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale*").

Va, tuttavia, osservato come la competenza dell'organismo di mediazione può essere derogata dalle parti, anche in via implicita mediante la partecipazione alla convocazione decisa dal mediatore senza nulla eccepire in quella sede (essendo materia rimessa alla disponibilità delle parti), come accaduto in occasione del primo tentativo di conciliazione esperito in data 5 marzo 2025. Infatti, stante la necessità di eccepire tempestivamente l'incompetenza territoriale dell'organismo adito (Trib. Avezzano n. 148/2025 e Trib. Lodi n. 23/2025), l'omessa contestazione di incompetenza territoriale dell'organismo procedente da parte del soggetto invitato in mediazione comporta implicito accordo alla deroga della regola generale (App. Milano 388/2025, che ha confermato la decisione con cui il tribunale aveva rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte opponente in prima cure, nonché Trib. Torre Annunziata n. 1504/2023), dovendosi intendere come implicitamente prestato il consenso delle parti a derogare al principio di competenza territoriale anche quando v'è partecipazione agli incontri di mediazione presso un organismo che non è competente territorialmente e nulla viene eccepito dalle parti ovvero, in altri termini, il deposito di un'istanza di mediazione presso un organismo

territorialmente incompetente, non determina, automaticamente, la declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale se le parti in lite decidono di intraprendere il percorso di mediazione dinnanzi a quell'organismo, superando, in tal modo, il principio di competenza territoriale scegliendo di derogarvi per *facta concludentia*.

Nel caso in esame, le parti sono effettivamente comparse alla convocazione innanzi al mediatore per il 5 marzo 2025 ove la procedura di mediazione si è affettivamente tenuta, senza che l'auspicato esito conciliativa abbia avuto luogo, avendo il mediatore dichiarato come le parti, dopo ampia discussione, non hanno raggiunto alcun accordo conciliativo, attestando come, sebbene irritualmente, le stesse parti abbiano dato corso alla mediazione obbligatoria ove vi è stato un confronto dialettico, essendo bastevole, ai fini della procedibilità, l'avvio della procedura di mediazione, con una effettiva interlocuzione delle parti e la loro comparizione al primo incontro davanti al mediatore. In definitiva, l'evento della condizione di procedibilità si materializza in occasione di colpevole inerzia della parte tenuta *ex lege* ad introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, comunque, nel caso in esame, avviata con l'avvio della procedura di mediazione e con la effettiva comparizione delle parti al primo incontro davanti al mediatore ove (pare, secondo quanto riferito dal mediatore) una effettiva interlocuzione tra le stesse (nel merito delle questioni) vi sia stata, non potendosi svalutare queto dato sostanziale come irrilevante, e non potendo nemmeno sottostimate l'affidamento di *Controparte_1* che ha confidato, in assenza di specifiche contestazioni sul punto ad opera della controparte effettivamente comparsa, nel regolare adempimento di questo essenziale obbligo di legge.

Pertanto, considerato come il supposto rilievo di incompetenza per territorio sia stato sanata per effetto della omessa contestazione in sede di mediazione ovvero alla prima difesa utile, manifestando la parte interessata acquiescenza anche alla modalità di collegamento a distanza, non sussiste il rilievo di improcedibilità sollevato dall'opponente.

Nel merito della domanda, circa i vizi del rapporto sottostante, ed in particolare la nullità (parziale, sotto il profilo della rinuncia del garante alla causa di decadenza di cui all'art. 1957 cc) della garanzia prestata dall'opponente, si osservi quanto segue.

Costituisce approdo condiviso quello secondo cui è vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957 cc in senso favorevole al creditore dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente, ex artt. 33 e 36 decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (cd "*Codice del consumo*") allorché il garante sia un consumatore, in quanto tale deroga, limitativa della facoltà del consumatore di opporre al creditore l'eccezione di intervenuta estinzione dell'obbligazione fideiussoria, determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, pertanto, si considera vessatoria, con la conseguenza che deve necessariamente essere oggetto di trattativa individuale ex art. 34 del Codice del consumo, non essendo sufficiente nemmeno la specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 cc (Cass. 28 settembre 2023 n. 27558, con riferimento a clausole disciplinate sotto il vigore dell'art. 1469 bis e ss cc – ma i cui principi possono essere sussunti sotto il Codice del consumo – ha statuito come la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957 cc, in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente è vessatoria sottolineando come, con la deroga all'art. 1957 cc, viene prolungato il tempo in cui l'istituto di credito può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita, di talché tale clausola, in assenza di trattativa privata, il cui onere incombe sul professionista, appare idonea a configurare un significativo squilibrio a danno del consumatore, nonché, *ex multis*, nel merito, Trib. Ferrara 10 giugno 2025, Trib. Lecco

30 settembre 2024, Trib. Bologna 31 luglio 2024, Trib, Macerata 23 gennaio 2024, Trib. Firenze 4 ottobre 2023).

Nel caso in esame, Parte_1 risulta aver assunto, al momento della prestazione della garanzia (2012), lo *status* di consumatore (in assenza di legami qualificati con la società [redacted], debitore principale, mai emersi nel corso del giudizio) cui applicare le regole a tutela testè descritte, di talché la clausola di rinuncia alla decadenza della fideiussione ex art. 1957 cc (cfr art. 7) è da ritenersi affetta da nullità.

Considerata la nullità (parziale) della garanzia, sostanzialmente finalizzata ad invocare la liberazione del garante in virtù della reviviscenza della regola di cui all'art. 1957 cc (secondo cui il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate agendo tempestivamente contro di questo per cui tale norma prevede che la fideiussione si estingue quando il creditore non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore nei predetti termini), le clausole negoziali, *in parte qua* prevedono la disapplicazione delle speciali cause di liberazione per il garante, stante la loro nullità, sono automaticamente sostitute con la regola legislativa ex artt. 1339 e 1419 cc con la reviviscenza della regola generale sulla liberazione del garante (come ben affermato da Trib. Trapani 6 aprile 2022 secondo cui "*la nullità delle clausole contrattuali concernenti la deroga all'art. 1957 c.c. comporta la reviviscenza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo in parola, con la conseguenza, nel caso di specie, dell'estinzione dell'obbligazione di garanzia per il mancato rispetto del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, entro il quale il creditore deve avanzare le sue istanze contro il debitore principale*" ed analogamente Trib. Milano 28 aprile 2020). Sotto questo profilo, la causa di liberazione del garante di cui all'art. 1957 cc, secondo cui il fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, opera solo a condizione che il creditore, su cui ricade il relativo onere della prova, dia

dimostrazione che, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore: istanze intese come ogni iniziativa di carattere giudiziario in via di cognizione o di esecuzione per recuperare il proprio credito verso il debitore (cfr Cass. 29 gennaio 2016 n. 1724 per cui "*L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua istanza contro il debitore entro i sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa. Il termine istanza si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato*" ed analogamente Cass. 20 aprile 2004 n. 7502, Cass. 18 maggio 2001 n. 6823 e Cass. 14 gennaio 1997 n. 283) o anche di carattere stra – giudiziale, secondo la più recente giurisprudenza, qui condivisa, rappresentata da Cass. 2 aprile 2026 n. 8232 per cui "*In tema di fideiussione, mentre un'istanza di pagamento stragiudiziale, ancorché abbandonata, rappresenta una condotta oggettivamente idonea a evitare la decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c.*", Cass. 29 aprile 2025 n. 11321 che ha statuito nei seguenti termini "*Tale norma può essere derogata in caso di presenza, nel contratto, di una clausola con cui le parti hanno stabilito che il pagamento debba avvenire a "semplice richiesta scritta", a tal fine non necessitando una vera e propria domanda giudiziale, ma essendo invece sufficiente una mera diffida stragiudiziale*" nonché Cass. 27 gennaio 2025 n. 5179 secondo cui "*in tema di contratto autonomo di garanzia, la presenza di una clausola c.d. a prima richiesta, in concorrenza con la previsione di cui all' art. 1957 c.c., che trova applicazione a seguito della pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI giudicato anticoncorrenziale dall'autorità garante, non determina l'elisione del termine*

semestrale per agire nei confronti del debitore, ma solo il venir meno dell'obbligo di esperire un'azione giudiziale in quel termine, essendo sufficiente, per evitare la decadenza, una mera iniziativa stragiudiziale nei confronti del garante") palesandosi, in ogni caso, come irrilevanti e non comprese nella nozione di "istanza" di cui all'art. 1957 cc un semplice atto stragiudiziale, o una denuncia o una querela presentate in sede penale, o un ricorso per accertamento tecnico preventivo (secondo Cass. 14 gennaio 1997 n. 283, soprattutto allorché il contratto di garanzia preveda la clausola di pagamento "a prima richiesta", per cui deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. la mera proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, senza che sia necessario proporre una vera e propria domanda giudiziale, posto che, ragionando diversamente, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio; nel merito, circa l'efficacia interruttiva della intimata costituzione in mora dei garanti è stato sostenuto come la domanda di adempimento stragiudiziale è sufficiente ad interrompere la decadenza ex art. 1957 cc cfr Trib. Firenze 25 settembre 2024). Il termine di decadenza decorre dalla scadenza del rapporto principale (cfr, tuttavia, Trib. Pesaro 16 marzo 2022 che identifica il *dies a quo* dalla risoluzione dei contratti bancari e revoca delle linee di credito) che non coincide con l'atto di costituzione in mora che presuppone sempre l'anteriore scadenza dell'obbligazione (Cass. 14 novembre 1975 n. 3835 la quale ha precisato come, nel caso in cui non sia stato pattuito alcun termine l'adempimento, l'obbligazione deve ritenersi immediatamente esigibile) (in tema di contratto di mutuo, poi, nel quale l'obbligazione è unica, e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni, il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 cc decorre non già dalla scadenza delle singole rate,

ma dalla scadenza dell'ultima di esse cfr Cass. 6 febbraio 2004 n. 2301 e, nel merito, Trib. Palmi 26 maggio 2021 e Trib. Parma 14 gennaio 2014).

Nel caso in esame, pur in presenza di una nullità parziale (sotto il profilo della rinuncia alla decadenza ex art. 1957 cc), risulta come l'istituto di credito abbia esercitato il recesso dal contratto (c/c quanto di finanziamento) con missiva del 13/25 luglio 2023, cui faceva seguito lo scioglimento della società - debitrice principale (in data 15 luglio 2023) e la cancellazione dal registro delle imprese (in data 31 agosto 2023), ed intimata contestuale costituzione in mora dei garanti nel medesimo atto, per cui l'effetto decadenziale sembra essere stato scongiurato (come già rilevato nell'ordinanza istruttoria).

In merito ai vizi del rapporto di finanziamento sottostante (anatocismo, interessi ultra – legali, illegittimo *ius variandi*, usura, illegittimo addebito di spese), essi sono stati solo genericamente allegati e, pertanto, inammissibili.

Genericità particolarmente evidente per il rilievo di usura/anatocismo nonché per l'asserito illegittimo esercizio del cd "*ius variandi*".

Infatti, circa il preteso illegittimo esercizio dello *ius variandi* ex art. 118 TUB non avendo mai dato prova l'istituto di credito di aver comunicato le variazione unilaterali del contratto, è appena il caso di rilevare la genericità dell'addebito, atteso che, se è vero che il relativo esercizio richiede la presenza della relativa autorizzazione da parte del cliente a mezzo di clausola recante specifica approvazione per iscritto, è altrettanto vero che la contestazione da parte del cliente - correntista, al quale si richieda il pagamento di un saldo negativo di conto corrente, a chiusura di un rapporto nel corso del quale erano state regolarmente trasmessi gli estratti di conto corrente, secondo le previsioni e con gli effetti di all'art.119 TUB, non può limitarsi al rilievo dell'assenza di siffatta clausola in contratto e/o comunicazione, dovendo estendersi

anche all'indicazione di tempi e modi con cui l'istituto di credito avrebbe, in concreto, provveduto, pur non avendone il potere, a modificare unilateralmente le condizioni di contratto, in pregiudizio della controparte ed in assenza di specificità la contestazione risulterebbe generica e la verifica circa gli effetti dell'ipotizzata violazione preclusa dal carattere manifestamente esplorativo dell'indagine richiesta (*arg. ex* App. Brescia 12 maggio 2020).

Parimenti per l'usura e la illegittima capitalizzazione degli interessi, essendo stato omesso il minimo onere probatorio gravante sulla parte interessata.

Va ritenuta irrilevante ogni asserita forma di superamento del cd "tasso - soglia" ai fini dell'usura di cui alla legge 108/1996 rilevata nel corso del rapporto per i cui addebiti va comunque rilevato come la parte interessata abbia omesso di ottemperare all'onere della prova gravante sul cliente - correntista, ai sensi dell'art. 2697 cc, che si atteggia nel senso che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento nonchè la misura del TEGM nel periodo considerato pertinente al rapporto, oltre che produrre i decreti ministeriali recanti il cd "tasso – soglia" previsto negli specifici periodi contestati (*arg ex* Cass., sez. un., 18 settembre 2020 n. 19597) non avendo, viceversa, questi nulla sul punto prodotto ed allegato (né, in particolare, il tasso di interessi pattuito a confronto con il cd "tasso - soglia" vigente in materia) palesandosi la doglianza come inficiata da genericità, al pari della indeterminatezza della violazione della *causa petendi* della domanda sotto il profilo della violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cc (*ex plurimis*, App. Milano 14 dicembre 2020, per la contestazione di usurarietà degli interessi rimasta del tutto sfornita di prova avendo dovuto l'attore, già con il proprio atto di citazione, che ha statuito come sia onere "*indicare e produrre la clausola negoziale relativa alla misura degli interessi e dimostrare quelli applicati in concreto, desumibili dagli estratti conto,*

nonché la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato pertinente al rapporto, secondo quanto statuito da Cass., sez. un., 18 settembre 2020 n. 19597 che, se pure riferita specificamente agli interessi moratori usurari, può ritenersi costituire un principio generale sotto il profilo dell'onere probatorio che incombe su chi agisce in giudizio"e App. L'Aquila 15 gennaio 2020 secondo cui "*in materia di usura nei contratti bancari è onere della parte che deduca l'applicazione di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che produrre i Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati*" nonché, in questo senso, Trib. Napoli 4 febbraio 2021, Trib. Roma, 21 febbraio 2018 e Trib. Roma, 24 settembre 2015 e Trib. Ferrara 5 dicembre 2013; con specifico riferimento all'onere di produrre i Decreti e le rilevazioni aventi ad oggetto i cd "tassi – soglia" cfr Cass, Sez. un. n. 9941/2009) ovvero, in altri termini, l'onere della prova si sostanza nell'allegazione in atto di citazione di elementi di prova nella fattispecie del tutto omessi, non potendo tali carenze originarie essere supplite nemmeno con la relazione econometrica di parte, che non ha di per sé autonomo valore probatorio (e nemmeno prodotto nel caso in esame) ed è, pertanto, inidonea ad integrare il preciso onere probatorio che incombe sul cliente che intenda contestare l'usurarietà degli interessi applicati dall'istituto di credito. Per cui, alla stregua di quanto precede, considerato come la finalità della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, detto suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume dovendo questa essere legittimamente negato dal giudice qualora la stessa tenda, con esso, a supplire alla lacuna delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Mutatis mutandis per l'anatocismo in ordine al quale va preso atto degli ultimi e condivisibili arresti della giurisprudenza (di merito) circa la specificità dell'onere della prova in capo al cliente – correntista allorché deduca vizi del rapporto bancario (*sub specie*, nel caso in esame, di illegittimo capitalizzazione degli interessi) allorché questi agisca per l'accertamento negativo a rettifica del saldo contabile e/o per la ripetizione dell'indebito, incombendo sul medesimo l'onere della prova dei fatti costituivi della pretesa dedotta in giudizio di talché, nel denunciare la nullità delle varie clausole contrattuali (interessi, usura, valute o, come nel caso in esame, anatocismo), il cliente - correntista dovrà allegare dettagliatamente le clausole contrattuali di cui deduce la nullità e dare specifica indicazione del modo e della misura in cui egli afferma che le diverse voci di indebito siano state illegittimamente computate dalla banca, costituendo un vizio di allegazione il fatto che la doglianza consti di deduzioni del tutto generiche, molto spesso costituite dal lungo *excursus* giurisprudenziale formatosi sul punto e/o evocando principi di ordine generale, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario non potendosi, come anticipato, il cliente – correntista limitarsi ad una generica denuncia dei vizi che asseritamente inficiano la validita' del contratto essendo egli, invece, gravato dall'onere di precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonche' l'entita' dei singoli addebiti non dovuti, dovendo quindi assolvere ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum debeatur* (condividendosi quanto statuito sul cd onere di contestazione specifica da parte di Trib. Crotone 1° luglio 2020 che, nel richiamare Trib. Milano 24 settembre 2013, ha precisato come *"In assenza di tali indispensabili specificazioni, l'azione proposta si pone in contrasto, oltre che con i principi del processo civile che impongono all'attore di esporre con precisione i fatti e gli elementi di diritto a base della domanda specifica che si vuole proporre (art. 163 c.p.c.), anche con la garanzia costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost., in quanto impedisce all'avversario un'efficace*

difesa giudiziale nel merito, rendendo altresi' difficoltoso per il giudice l'apprezzamento delle ragioni poste a fondamento della domanda" aggiungendo come *"D'altronde, anche nelle ipotesi in cui ad essere denunciata dall'attore sia una nullita' contrattuale, le relative carenze assertive e probatorie non possono essere colmate mediante i poteri di rilevazione ex officio del giudice, in quanto il loro concreto esercizio e' comunque condizionato alla circostanza che il vizio emerga ex actis, ossia dai fatti allegati e provati dalle parti e dal materiale probatorio legittimamente acquisito nel corso del processo (cfr. Cass., Sez. Un., 4.09.2012 n. 14828)"*). Pertanto, avendo omesso il cliente – correntista in tale fase di allegare dettagliatamente le singole previsioni contrattuale di cui deduce la nullità nonché l'entita' dei singoli addebiti non dovuti come effettuati dall'istituti di credito in applicazione del regime di capitalizzazione degli interessi (anatocismo), dando prova anche del pagamento eseguito a tale titolo (nel caso di azione di ripetizione) - di tali interessi nemmeno risulta allegato il tasso applicato – e dovendo anche indicare il diverso saldo finale depurato di ogni asserita forma di capitalizzazione (in un'ottica comparatistica con il saldo nominale) assumendo l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati (né la consulenza econometrica di parte si è palesata come più esaustiva), non potendo le lacune di allegazione e prova essere insuscettibili di essere colmate mediante un'eventuale CTU contabile (la quale avrebbe, altrimenti, carattere esclusivamente esplorativo nonche' integralmente sostitutivo della parte gravata dal relativo onere probatorio), ogni istanza istruttoria è rigettata.

Circa, infine gli interessi ultra - legali non pattuiti, parimenti non è dato scorgere il tasso effettivamente applicato rispetto a quello (evidentemente) minore previsto in contratto e parimenti per l'ISC indicato in contratto nella misura pari a 3,3%.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenuto conto della soglia di valore compresa tra € 52mila e € 260mila di cui alla tabella "*Giudizi di cognizione ordinaria e*

sommaria innanzi il Tribunale" DM 55/2014 in relazione all'attività processuale svolta (studio ed introduzione della lite, istruttoria e fase decisoria) per complessivi € 14.030,00, oltre oneri accessori, salvo la riduzione nella misura pari 1 /2 per la semplicità della controversia.

P.Q.M.

pronunciando sulle domande proposte, in accoglimento della medesima, così dispone:

- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, condanna *Parte_1* , opponente, al pagamento delle spese di lite pari a € 7mila, oltre oneri accessori, a titolo di compenso professionale, con definitività del decreto ingiuntivo 469/2024.

Torre Annunziata, 2 settembre 2026

Il giudice

dott. Amleto Pisapia